



Ambito Territoriale Sociale n.15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILIA: COMUNE DI MACERATA

ID: 768753 del 19.01.2016

COMITATO DEI SINDACI

Deliberazione N° 24

del 28.12.2015

Oggetto: Approvazione Linee guida relative all'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici a norma del DPCM 159/2013.

L'anno 2015, il giorno 28 del mese di Dicembre, presso il Comune di Macerata, in seguito a convocazione, si è riunito il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori:

Cognome e nome	Comune	Qualifica
Messi Osvaldo	Appignano	Sindaco
Marcolini Marika	Macerata	Assessore delegato
Acciarresi Katia	Montecassiano	Assessore delegato
Luciani Domenico	Petriolo	Sindaco
Lanzi Mariangela	Pollenza	Assessore delegato
Spoletini Adriano	Treia	Assessore delegato
Giubileo Francesco Paolo	Urbisaglia	Sindaco

Presenti n° 7.

Assenti n° 2: Comune di Corridonia e Comune di Mogliano

Partecipa, senza diritto di voto, Savi Alessia, Assessore Politiche Giovanili, per gli anziani e disagio adulto del Comune di Treia.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza, Marika Marcolini, Assessore delegato del Comune di Macerata, Capofila d'Ambito.

IL COMITATO DEI SINDACI

Visto il D.P.C.M. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", che prevede l'elaborazione, per specifiche casistiche, del certificato in merito all'estraneità affettiva ed economica per l'individuazione del nucleo familiare ai fini ISEE in capo alla *pubblica autorità competente in materia di servizi sociali*;

Ravvisata la necessità di disporre linee guida a livello di ATS, al fine di rendere omogenea l'elaborazione della certificazione da parte dell'Assistente Sociale di ogni Comune del nostro ATS e al contempo fornire uno strumento operativo che orienti il professionista e gli permetta di rispondere in maniera adeguata al cittadino;

Analizzata l'allegata proposta di "Linee Guida riguardanti l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici a norma del D.P.C.M n. 159/2013", elaborata dallo specifico gruppo di lavoro interno all'Ufficio di Piano e con quest'ultimo condiviso;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILIA: COMUNE DI MACERATA

1. Approvare l'allegato documento "Linee Guida riguardanti l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici a norma del D.P.C.M n. 159/2013".

Il Coordinatore
(Dott.ssa Brunetta Formica)

Firme all'originale

Il Presidente delegato
(Marika Marcolini)



LINEE GUIDA RIGUARDANTI L'ACCERTAMENTO DELL'ESTRANEITÀ IN TERMINI DI RAPPORTI AFFETTIVI ED ECONOMICI A NORMA DEL D.P.C.M. N. 159/2013

Premessa.

Il D.P.C.M. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, prevede l’elaborazione, per specifiche casistiche, del certificato in merito all’estraneità affettiva ed economica per l’individuazione del nucleo familiare ai fini ISEE in capo alla *pubblica autorità competente in materia di servizi sociali*.

In occasione di una riunione dell’Ufficio di piano (del 4.06.2015), si è ravvisata la necessità di disporre linee guida a livello di ATS, al fine di rendere omogenea l’elaborazione della certificazione da parte dell’Assistente Sociale di ogni Comune del nostro ATS e al contempo fornire uno strumento operativo che orienti il professionista e gli permetta di rispondere in maniera adeguata al cittadino. Criteri omogenei, infatti, permettono di decodificare al meglio le richieste provenienti dalla cittadinanza e forniscono uno strumento operativo utile nella quotidianità.

LINEE GUIDA

Alla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali può essere richiesto l’accertamento dell’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici, in due fattispecie:

- 1. prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria** (a norma dell’articolo 6, comma III, del D.P.C.M. 159/2013), riguardanti le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- 2. prestazioni agevolate rivolte ai minorenni** (a norma dell’articolo 7, comma I, del D.P.C.M. 159/2013).

1) Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (a norma dell’articolo 6, comma III, del D.P.C.M. 159/2013), riguardanti le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per le persone di maggiore età¹.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio². Tale componente (ovvero il figlio) non è calcolata, qualora:

- al figlio o ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all’allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013³;
- quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l’estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

Per quest’ultima ipotesi il legislatore ha demandato ai Servizi sociali il rilascio di specifica certificazione attestante l’eventuale estraneità del figlio nei confronti del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

Il cittadino/a che richiede la certificazione di estraneità affettiva ed economica ai Servizi Sociali del Comune di residenza, dovrà compilare una specifica *dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà* (ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di

¹ Per le prestazioni rivolte ai minori di anni 18 l’Isee è calcolato nelle modalità di cui all’articolo 7

² “calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare d’appartenenza... [omissis]”

³ Le condizioni citate nell’allegato riguardano le condizioni di disabilità media, grave e di non autosufficienza.



documentazione amministrativa”), nella quale specifica, consapevole delle responsabilità penali previste, le seguenti informazioni:

- la composizione, specificandone i nominativi dei componenti, del proprio nucleo familiare;
- lo stato di non convivenza con l’interessato;
- l’irreperibilità⁴, a livello anagrafico, dell’interessato;

Per ciò che concerne l’accertamento dell’estraneità economica, il cittadino, nella medesima *dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà*, dovrà dichiarare, consapevole delle responsabilità penali previste, i seguenti dati:

- l’assenza di **conti correnti bancari o postali** cointestati con l’interessato o di **delega sugli stessi** o di **altre forme di gestione del risparmio** condivise;
- l’assenza di **delega per la riscossione di trattamenti previdenziali**, assistenziali ed indennitari percepiti dall’interessato;
- l’assenza di proprietà o di diritto reale di godimento (ad esempio usufrutto) su un immobile.

L’Assistente Sociale comunale a seguito della documentazione prodotta dal cittadino e dagli accertamenti effettuati tramite gli Uffici competenti, procederà all’istruttoria per il rilascio del certificato richiesto.

Il Dirigente/Responsabile dei Servizi sociali, al termine dell’istruttoria disposta dall’Assistente Sociale incaricata, rilascerà la certificazione, nella quale verrà esplicitata una delle seguenti formulazioni:

- *il sussistere delle condizioni di estraneità;*
- *il non sussistere delle condizioni di estraneità;*
- *l’impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.*

Il termine della conclusione dell’istruttoria è quantificato in 60 gg.

2) Prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (a norma dell’articolo 7, comma I, del D.P.C.M. 159/2013). Ai fini del calcolo dell’ISEE, infatti, per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni, il genitore **non convivente** nel nucleo familiare, **non coniugato** con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorrano uno dei seguenti casi:

- a) quando il genitore risulti **coniugato** con persona diversa dall’altro genitore;
- b) quando il genitore risulti **avere figli con persona diversa** dall’altro genitore;
- c) quando con provvedimento dell’Autorità giudiziaria sia stato stabilito il **versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli**;
- d) quando sussiste esclusione dalla responsabilità genitoriale (ex potestà genitoriale⁵) o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare⁶;
- e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Nell’ipotesi in cui il cittadino richieda la certificazione di estraneità affettiva ed economica nei confronti dell’altro genitore (non convivente e non coniugato) ai Servizi Sociali del Comune di residenza, l’Assistente Sociale, valutato che non sussistono le condizioni di cui alle lettere a), b), c), d)

⁴ Che si differenzia dalla “non reperibilità”, l’irreperibilità, infatti, è certificabile dal Servizio demografico (anagrafe) del Comune.

⁵ La materia inerente la potestà genitoriale è stata riformata con il D. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in *G.U.* n. 5 del 8 gennaio 2014 - in vigore dal 7 febbraio 2014) - Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

⁶ Articoli 333-336 Codice Civile.



precedentemente esposte, procede, prioritariamente, alla richiesta di compilazione di apposita *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* da parte del cittadino richiedente.

Il cittadino, pertanto, redige apposita *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* (ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"), nella quale specifica, consapevole delle responsabilità penali previste, le seguenti informazioni:

- la composizione, specificandone i nominativi dei componenti, del proprio nucleo familiare;
- la non convivenza con l'altro genitore;
- l'irreperibilità⁷, a livello anagrafico, dell'altro genitore;
- l'assenza di incontri tra figlio e l'altro genitore;
- la non collaborazione dell'altro genitore, nonostante diversi e ripetuti solleciti (documentati).

In riferimento alla dichiarazione di cui sopra, il cittadino allega (obbligatoriamente):

- copia della querela di parte ai sensi dell'articolo 570 c.p. ("Violazione degli obblighi di assistenza familiare").

Per ciò che concerne l'accertamento dell'estraneità economica, il cittadino, nella medesima *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* (ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"), dovrà dichiarare, consapevole delle responsabilità penali previste, i seguenti dati:

- l'assenza di conti correnti bancari o postali, depositi di titoli e altre forme di gestione del denaro cointesti con l'altro genitore (non coniugato e non convivente) o di quest'ultimo con il figlio, o di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
- l'assenza di proprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio usufrutto).

L'Assistente Sociale comunale a seguito della documentazione prodotta dal cittadino e degli accertamenti effettuati tramite gli Uffici competenti, procederà all'istruttoria per il rilascio del certificato richiesto.

Il Dirigente/Responsabile dei Servizi sociali, al termine dell'istruttoria disposta dall'Assistente Sociale incaricata, rilascerà la certificazione, nella quale verrà esplicitata una delle seguenti formulazioni:

- *il sussistere delle condizioni di estraneità;*
- *il non sussistere delle condizioni di estraneità;*
- *l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.*

Il termine della conclusione dell'istruttoria è quantificato in 60 gg.

Ulteriori specificazioni.

All'Articolo 8 "*Prestazioni per il diritto allo studio universitario*" del D.P.C.M. n.159/2013, per ciò che riguarda i genitori non coniugati si veda il precedente riferimento alle **prestazioni agevolate rivolte ai minorenni** (a norma dell'articolo 7, comma I, del D.P.C.M. 159/2013).

In riferimento all'Articolo 3, comma III lettera e), del D.P.C.M. n.159/2013, "*i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti, esclusivamente nei seguenti casi*:"

- a) separazione (sia giudiziale che consensuale);
- b) divorzio;
- c) provvedimenti temporanei urgenti in base all'articolo 708 del codice procedura civile⁸;

⁷ Che si differenzia dalla "non reperibilità", l'irreperibilità, infatti, è certificabile dal Servizio demografico (anagrafe) del Comune.

⁸ Provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli e del coniuge (in materia di separazione personale dei coniugi)



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILIA: COMUNE DI MACERATA

d) quando sussiste esclusione della responsabilità genitoriale sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare⁹.

Ove non ricorrano le casistiche sopra riportate e qualora non vi sia stato accertamento in sede giurisdizionale nei casi in cui sussiste “*abbandono del coniuge*” e si chieda l’accertamento da parte della pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali, i Servizi Sociali comunali possono procedere richiedendo all’interessata/o la seguente documentazione: *dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà* (ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”), nella quale il cittadino dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste, le seguenti informazioni:

- la composizione, specificandone i nominativi dei componenti, del proprio nucleo familiare;
- la non convivenza con il coniuge;
- l’irreperibilità, a livello anagrafico, del coniuge.

In riferimento alla dichiarazione di cui sopra, il cittadino allega (obbligatoriamente):

- copia della querela di parte ai sensi dell’articolo 570 c.p. (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”).

Macerata, 22.10.2015

Il gruppo di lavoro

*A.S. Letizia Bertini
A.S. Simona Giachetta
A.S. Barbara Giunchi
A.S. Roberta Rinaldi
A.S. Sara Barbalarga*

⁹ Articoli 333-336 Codice Civile